



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-06-2006 (punto N. 9)

Delibera

N.431

del 19-06-2006

Proponente

MARINO ARTUSA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Maurizio Ferrini

Estensore: Maurizio Ferrini

Oggetto:

Riclassificazione sismica del territorio regionale: "Attuazione del D.M. 14.9.2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.5.2006" -

Presenti:

ANNA RITA BRAMERINI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

MASSIMO TOSCHI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

AMBROGIO BRENNIA

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

ALLEGATI N°: 3

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 1
2	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 2
3	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO 3

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della classificazione sismica dei comuni della regione toscana avvenuta con Decreto ministeriale del 19 marzo 1982 (entrato in vigore dopo tre mesi il 19 Giugno 1982).

I comuni dichiarati sismici erano 182 in zona 2 ed i restanti 105 risultavano non classificati a rischio sismico

Ricordato che con l'Ord. 3274 del 20.3.2003 (GU 8.5.2003) furono emanati "primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica;

VISTA la delibera di GRT n. 604 del 16.6.2003 con la quale veniva recepita la riclassificazione sismica preliminare contenuta nell'all.1 all'ord. OPCM 3274/03 e l'elenco dei comuni toscani con l'assegnazione della corrispondente zona sismica. I comuni dichiarati sismici in zona 2 sono diventati 186 (+4), in zona 3 sono diventati 77 (+77) ed in zona 4 sono diventati 24 (+24), di fatto sono stati classificati sismici tutti i comuni precedentemente non classificati sismici;

Vista altresì la delibera di GRT. 751 del 28.7.2003 con la quale si prevedeva la possibilità per i cittadini dei comuni classificati sismici ex novo ma che prima dell'Ord.3274/03 erano non classificate sismici, di poter utilizzare quale normativa sismica quella del DM 16.01.1996 e poter presentare i progetti presso gli uffici regionali (URTAT); l'Ord.3274/03 non prevedeva l'obbligo dell'adozione della normativa sismica per i nuovi comuni classificati;

Vista inoltre la delibera di CR n. 169 del 8 Ottobre 2003 con la quale la Regione Toscana ai sensi della citata Ord. 3274/03 rendeva obbligatoria la progettazione con criteri antisismici delle costruzioni anche nelle zone 4

Visto il DM 14.9.2005 (GU 23.09.2005) – Norme Tecniche per le Costruzioni- del Ministero delle Infrastrutture che di concerto con il Dip.to della Protezione Civile, ha emanato un nuovo corpo normativo che assorbe anche quello adottato con la citata ord 3274/03;

Vista l'Ord. OPCM 3519 del 28.4.2006 (GU 11.5.2006) con la quale sono emanati ulteriori "criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"; questa ordinanza integra di fatto la citata ord 3274/03.

Ricordato che i documenti contenuti nella citata ord.OPCM n.3519/06 erano stati prodotti dall'INGV nel Luglio 2004 con l'approvazione della Commissione Grandi Rischi del DPC e di una commissione di esperti internazionali;

Ricordato altresì che con decreto dirigenziale n. 7494 del 4.12.2002 era stata stipulata tra il dirigente del Servizio Sismico Regionale e il Presidente dell'INGV una convenzione per la "Definizione dello stato delle conoscenze in materia di pericolosità sismica del territorio regionale, con approfondimento su elementi e aree particolari" che è stata terminata nel luglio 2004 con la redazione di un rapporto conclusivo. La conclusione della convenzione, è stata differita nel tempo al fine di recepire in primo luogo l'evoluzione contenuta nell'Ord. PCM 3274 di 20.3.2003 e successivamente le attività dell'INGV e del DPC che hanno portato ad una nuova mappa di pericolosità sismica nel Luglio 2004;

Preso atto che nell'ambito di tale convenzione fu prodotta per il territorio toscano una mappa di pericolosità sismica, elaborata con i medesimi criteri della Mappa di Pericolosità Sismica nazionale (che ora costituisce l'Allegato 1b dell'O.P.C.M. 3519/06), utilizzando però una griglia regolare di nodi con passo 0.02 gradi invece della griglia di 0.05 gradi utilizzata per la mappa nazionale; ciò consente di fornire una più precisa distribuzione areale delle fasce di accelerazione ed una maggiore definizione a scala territoriale.

Ricordato che le Regioni hanno espresso parere favorevole nella seduta del 20 Aprile 2006 in conformità al parere positivo con un'astensione, espresso dagli assessori regionali nella seduta del 30 Marzo 2006;

Ricordato che la mappa di pericolosità non ha carattere definitivo in quanto potrà subire modifiche da parte del Gruppo di Lavoro che l'ha prodotta (istituito con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 28 febbraio 2006), avente fra i suoi obiettivi l'elaborazione di una proposta di aggiornamento dei primi elementi riguardanti i criteri generali per la classificazione sismica del territorio per pervenire ad una articolazione delle zone sismiche molto più puntuale di quella attuale. Altresì si ricorda che è stata istituita una Commissione di monitoraggio (Decreto del 02/03/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), che lavora alle modifiche, agli aggiornamenti ed ai miglioramenti da apportare al D.M. 14/09/05 (Norme tecniche per le costruzioni) entro il 04 aprile 2007, ovvero alla scadenza dei 18 mesi di transizione dalla data di emanazione delle Norme Tecniche.

Per quanto riguarda la recente Ord.OPCM n.3519 del 28 aprile 2006 (GU 11.5.2006), questa disciplina non solo i criteri alla base di studi per la definizione della pericolosità sismica utili alla riclassificazione sismica del territorio nazionale, ma definisce altresì con :

-- la lett. g) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi della zone sismiche che dovranno prevedere:

- 1) la discretizzazione dell'elaborato di riferimento rispetto ai confini dei comuni: questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o nell'altra i comuni attraversati da curve di livello ag ovvero di ripartire i territori comunali fra più zone e di tener conto della tolleranza di cui alla lett.e) [sempre dell'ord 3519/06]. E' opportuno, a questo proposito, che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue sia definito in termini gradualità, sia all'interno di ciascuna regione che al confine di regioni diverse.
- 2) La definizione di eventuali sottozone, nell'ambito di uno stesso comune e secondo quanto previsto alla lett.a) [sempre dell'ord. 3519/06], al fine di meglio descrivere l'azione sismica, soprattutto in relazione alle esigenze di valutazione e di recupero degli edifici esistenti.

-- la lett. e) dell'ord 3519/06 -- sulla base della valutazione di ag l'assegnazione di un territorio ad una delle zone sismiche potrà avvenire, secondo la tab. di cui alla lett.a), con la tolleranza di 0,025 ag.

Considerato, come meglio illustrato nella relazione in allegato al presente atto deliberativo, che diversamente da quanto accadeva in precedenza spetta alla Regioni, sulla base dei criteri definiti dallo Stato procedere all'attuazione proponendo a tal fine tra le possibili ipotesi di classificazione sismica quella soluzione che più si adatta ad una reale ed efficace politica di riduzione del rischio sismico del proprio territorio. La classificazione sismica di un comune è infatti solo il primo passo e non l'unico perché deve essere accompagnato anche da una programmazione complessiva che individui priorità di allocazione di risorse aggiuntive e migliore utilizzazione della spesa esistente,

azioni di governo del territorio attraverso una pianificazione territoriale ed urbana che evidenzi a priori gli aspetti di rischio sismico mediante valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici esistenti e degli effetti locali dei terreni ai fini della microzonazione sismica, un'efficace controllo e vigilanza sulle costruzioni, informazione e formazione alla collettività esposta. La concertazione con gli enti locali sulla base di valutazioni regionali del rischio sismico consente di individuare priorità di azioni e di aree di intervento sulle quali concentrare le iniziative

Considerato quindi la possibile evoluzione del quadro di riferimento normativo, la classificazione sismica del territorio regionale si basa su un atteggiamento di cautela per il quale:

a) si prende atto dei comuni che sulle varie ipotesi di classificazioni, non cambiano zona al variare delle sottozone (classi fisse) e quindi in particolare per 10 comuni viene confermata la necessità di passare da una zona 3 (a bassa sismicità) ad una zona 2 (a media sismicità)

b) si prevede l'istituzione di una zona 3 S nella quale comprendere tutti i comuni che cambiano zona al variare delle sottozone (classi mobili) Si tratta di 106 comuni che potrebbero andare in zona 3 (a bassa sismicità) ma anche restare nell'attuale zona 2 (a media sismicità). In questa zona 3S non viene diminuito il livello di protezione precedente e le costruzioni devono essere progettate e realizzate con le azioni sismiche della zona 2.

c) vengono confermati nella zona attuale di classificazione tutti gli altri comuni toscani.

Ricordato che contestualmente al presente provvedimento di riclassificazione sismica la Giunta Regionale ha approvato una PdL " proposta di modifica al titolo V, Capo IV della LR 1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni in zone sismiche";

Preso atto dell'elenco dei comuni che con l'attuale riclassificazione sismica variano la zona precedente (allegato n.1) e della nuova mappa regionale di classificazione sismica (allegato n.2) e della relazione alla proposta di classificazione sismica (allegato n.3).

Preso atto altresì degli esiti della convocazione delle province e dei comuni così come previsto all'art.96 della LR 1/2005 "norme per il governo del territorio" in data 15 giugno 2006 e del tavolo di concertazione in data 19 giugno 2006;

Considerato di prevedere per i comuni che variano la zona di classificazione un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore della classificazione sismica adottata con il presente atto, in analogia a quanto avvenuto da parte dello Stato con la classificazione del 1982 (il DM del 19 marzo 1982 entrò in vigore dopo 3 mesi il 19 giugno 1982) e con la classificazione del 2003 (l'ord OPCM 3274 del 20 Marzo 2003 è entrata in vigore il 23 Ottobre 2005).

Ricordato peraltro che l'art.104 del DLs 380/2001 -TU sulle edilizia- prevede procedure ben diverse e complesse rispetto a quelle dell'art.30 della L.64/74 e che le Regioni hanno più volte chiesto una sua riscrittura.

Ritenuto pertanto di prevedere il seguente periodo transitorio e che l'entrata in vigore della riclassificazione sia il seguente:

- a) per i 106 comuni classificati sismici in zona 3S, dal giorno di entrata in vigore della legge regionale in corso di approvazione; si ricorda che in questi comuni non viene modificato il livello di sicurezza e protezione;
- b) per i 10 comuni classificati sismici in zona 2 e che in precedenza erano classificati in zona 3, dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento; si ricorda che in questi comuni è necessario un periodo temporale breve ma comunque necessario ai fini di un adeguamento delle attività e delle procedure edilizie;

Ritenuto di prevedere che durante il periodo transitorio di cui alla lett.b), nei 10 comuni che vengono classificati in zona 2, gli uffici regionali preposti alla vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica, debbano acquisire in deposito anche i progetti che saranno progettati con il livello di sicurezza e protezione superiore della zona 2;

Considerato altresì di promuovere tutte le iniziative utili nei confronti degli enti locali, della popolazione, degli ordini professionali e della categorie economiche al fine di una maggiore comprensione dell'iniziativa di riclassificazione sismica del territorio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di approvare la riclassificazione sismica del territorio regionale, per le motivazioni espresse in narrativa;
- 2) di approvare i seguenti allegati quale parte integrate del presente provvedimento: la Tabella 1 e 2 – elenco dei comuni che variano la classificazione sismica (all.1); la tav. 16 mappa della nuova classificazione sismica del territorio regionale (all.2); la Relazione alla proposta di riclassificazione sismica della regione toscana (all.3);
- 3) di prevedere il seguente periodo transitorio e che l'entrata in vigore della riclassificazione sia il seguente:
 - a) per i 106 comuni classificati sismici in zona 3S, dal giorno di entrata in vigore della legge regionale in corso di approvazione in Consiglio regionale;
 - b) per i 10 comuni classificati sismici in zona 2 e che in precedenza erano classificati in zona 3, dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento;
- 4) di prevedere che durante il periodo transitorio di cui alla lett.b) del precedente punto 4), nei 10 comuni che vengono classificati in zona 2, gli uffici regionali preposti alla vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica, debbano acquisire in deposito anche i progetti che saranno progettati con il livello di sicurezza e protezione superiore della zona 2;
- 5) di promuovere tutte le iniziative utili nei confronti degli enti locali, della popolazione, degli ordini professionali e della categorie economiche al fine di una maggiore comprensione dell'iniziativa di riclassificazione sismica del territorio regionale;
- 6) di dare immediata comunicazione del presente atto agli uffici regionali competenti, agli enti locali e alle categorie professionali.

Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi della Legge Regionale n° 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a piena conoscenza delle generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO FERRINI

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI